

**COMUNE DI MONTEFANO**

**PROVINCIA DI MACERATA**

Repertorio

N. \_\_\_\_\_

CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI LOCALI E/O AMBIENTI  
COSTITUENTI PARTE DELL'IMMOBILE DENOMINATO " \_\_\_\_\_ "  
PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE E  
COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI

L'anno duemilaventuno, addì \_\_\_\_\_ del mese di  
\_\_\_\_\_ nella sede municipale del Comune di Montefano

**TRA**

- il Comune di Montefano (codice fiscale 00137890430), in appresso denominato  
Ente, Comune o comodatario, in persona del Vicesegretario comunale,  
Responsabile del Settore I, Dott. Claudio Tomassoni, nato a Jesi (AN) il  
01/12/1978, Cod. Fisc. TMSCLD78T01E388U, domiciliato per la carica presso il  
Comune di Montefano;

**E**

- il Sig. \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_,  
Cod. Fisc. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
della \_\_\_\_\_,  
in appresso denominato proprietario/gestore o comodante;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO**

**Art. 1 - Oggetto e Finalità**

Il presente atto ha la finalità di definire le modalità con le quali i contraenti si  
accordano per la celebrazione di matrimoni con rito civile e per la costituzione di  
unioni civili in locali e /o pertinenze funzionali dell'immobile denominato  
\_\_\_\_\_ e ubicato in \_\_\_\_\_, mediante l'istituzione di un  
separato Ufficio di Stato Civile.

**Art. 2 – Descrizione dei locali/ambienti concessi in comodato**

Per l'istituzione di un distaccato Ufficio di Stato Civile il proprietario/gestore  
concede in comodato d'uso al Comune, che accetta, gli ambienti dell'immobile

contraddistinto catastalmente al foglio n. \_\_\_\_\_, particella n. \_\_\_\_\_ del Comune di Montefano, evidenziati nella planimetria allegata al presente atto.

Gli ambienti e gli arredi e/o allestimenti sono stati ispezionati e ritenuti adeguati all'uso.

### **Art. 3 – Destinazione d'uso**

Gli ambienti oggetto di comodato d'uso dovranno essere utilizzati esclusivamente dal Comune per la celebrazione dei matrimoni civili e costituzione di unioni civili.

Il Comune provvederà ad istituire l'Ufficio di Stato Civile distaccato e pertanto detto "luogo" è da ritenersi ad ogni effetto "Casa Comunale".

### **Art. 4 – Condizioni e tariffe**

Le tariffe dovute al Comune a titolo di rimborso spese per la celebrazione del matrimonio con rito civile o per la costituzione di unione civile sono stabilite dal Comune.

Le spettanze relative ad un maggiore utilizzo della residenza sono determinate dalla proprietà e dal gestore della stessa e, quindi, oggetto di trattativa con i nubendi.

Il calendario degli eventi è gestito dal proprietario/gestore, nel rispetto comunque di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta municipale n. 36 del 20/04/2021.

Il proprietario/gestore, non deve avere morosità di alcun tipo nei confronti del Comune di Montefano. Tale condizione di assenza di morosità deve essere posseduta al momento di presentazione della domanda e deve permanere per tutta la durata del contratto di comodato d'uso, pena il recesso dell'Ente.

### **Art. 5 – Allestimento della sala e/o ambienti**

Per ogni celebrazione di matrimonio il comodante dovrà garantire un adeguato allestimento, comprendente:

- un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di atto pubblico;
- quattro sedie/poltroncine, per gli sposi e i testimoni;
- una sedia/poltroncina per il celebrante;

A discrezione potranno essere allestite altre sedute a disposizione dei convenuti.

Nel corso del rito il luogo di celebrazione è ad ogni effetto “Ufficio di Stato Civile” e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro.

#### **Art. 6 – Accessibilità del luogo di celebrazione**

Nel rispetto dell’art. 106 del Codice Civile il matrimonio deve essere celebrato in luogo aperto al pubblico, pertanto in coincidenza con la sua costituzione deve essere garantito a chiunque libero accesso all’Ufficio di Stato Civile. Il proprietario/gestore della residenza dovrà adottare le misure necessarie affinché non vi siano impedimenti per l’ingresso e la permanenza nel luogo di celebrazione.

#### **Art. 7 – Responsabilità ed obbligazioni del Comune**

In relazione all’uso per il quale è concesso il locale in comodato, il Comune non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all’uso, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o da terzi.

#### **ART. 8 – Responsabilità ed obbligazioni del comodante**

Il comodante è tenuto a garantire adeguate condizioni di sicurezza degli impianti/struttura, sia degli ambienti che dei luoghi di accesso.

A carico dello stesso sono le eventuali spese ordinarie e straordinarie sostenute per il godimento dell’immobile.

#### **ART. 9 – Durata**

Il presente contratto avrà la durata di due anni dalla data di stipulazione del presente atto.

#### **ART. 10 – Modifica**

A pena di nullità, ogni modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto, debitamente sottoscritto da entrambi le parti.

#### **ART. 11 – Avvio e decadenza**

Successivamente alla sottoscrizione del presente atto sarà provveduto entro 30 giorni con delibera di Giunta Comunale all’istituzione di separato Ufficio di Stato

Civile come previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000.

L'avvio delle celebrazioni è subordinato all'esecutività degli atti ed al completamento degli adempimenti preparatori necessari.

È facoltà delle parti recedere dagli accordi di cui al presente comodato con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, con preavviso di 6 (sei) mesi. A tal fine le parti dichiarano il seguente domicilio elettronico. Per il Comune di Montefano: [comune@pec.comune.montefano.mc.it](mailto:comune@pec.comune.montefano.mc.it) – Per il comodante:

---

### **Articolo 12 - Spese contrattuali**

Le spese di stipula e di registrazione del presente atto sono a carico del proprietario/gestore dei locali oggetto del comodato d'uso.

Il presente contratto di comodato è soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

### **Articolo 13 - Controversie**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e Leggi in vigore.

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Macerata.

Il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in segno di accettazione e conferma come appresso.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per il Comodante**

**Per il Comodatario**

**Dott. Claudio Tomassoni**